

zia, pensando finalmente che il mantenimento del nostro tribunale consolare non gioverebbe nè a noi, nè alla nostra colonia tunisina. Non gioverebbe a noi, poichè su questo terreno ci troveremmo isolati da tutto il rimanente dell'Europa, e di più saremmo sospettati di fare la peggiore delle politiche, la politica del dispetto. Non gioverebbe alla nostra colonia tunisina la quale non potrebbe trar giovamento da un Foro speciale, mentre tutte le altre colonie della Reggenza si gioverebbero di un Foro comune.

Ma mentre approvo che la giurisdizione esercitata dal nostro tribunale consolare sia sospesa, non so veramente approvare che rimanga integra e salva la giurisdizione esercitata dalle autorità indigene sopra gli stranieri.

La giurisdizione tunisina dava qualche affidamento per una retta amministrazione della giustizia, quando il Bey era indipendente, e responsabile, quando il nostro console poteva parlare altamente al suo cospetto, quando, nella peggiore ipotesi, le nostre fregate (come più di una volta ne diede esempio il piccolo Piemonte) potevano comparire davanti alla Goletta per appoggiare le richieste dei nostri consoli. Ma queste garanzie sono cessate tutte dopo gli avvenimenti del 1881: le nostre fregate, andando a Tunisi, non potrebbero più avere che fare col Bey; il nostro console non esercita più nella Reggenza l'autorità propria dei consoli in paese musulmano; il Bey, avendo cessato di essere indipendente, ha cessato egualmente di essere responsabile; e, dovendo amministrare la giustizia, sarà naturalmente portato a favorire gl'interessi indigeni a danno degli interessi italiani, specialmente quando gli interessi indigeni nascondono interessi dei nuovi protettori.

L'onorevole ministro degli affari esteri, con quell'acume che lo distingue, prevede i danni derivanti dal mantenimento della giurisdizione indigena sopra gli stranieri residenti a Tunisi, e fin dal 29 novembre 1883, con una nota diretta al nostro ambasciatore a Parigi, fece al Governo francese la richiesta che alla nuova magistratura creata a Tunisi fosse data facoltà di conoscere, non solo delle cause promosse da indigeni contro stranieri, ma fosse data la facoltà di conoscere anche delle cause intentate da stranieri contro indigeni.

Ma egli non potè ottenere che la sua richiesta fosse benevolmente accolta dal Governo francese. Ottenne la dichiarazione che l'argomento a tempo più opportuno sarebbe stato preso nuovamente in esame, dopo approvata questa convenzione; ma non potè ottenere che non si verificasse

questo stato di cose, pel quale noi vediamo le giurisdizioni consolari cedere il passo, venir meno di fronte alla nuova giurisdizione francese, e rimanere integra e salda la giurisdizione indigena che dà tante meno garanzie della giurisdizione consolare.

Io credo che questo stato di cose debba assolutamente cessare, poichè non garantisce alla nostra colonia nè una retta amministrazione della giustizia nè i benefizi dell'unità di Foro. Io credo che alla giurisdizione tunisina debbano essere sottratti gli stranieri, e che al nuovo tribunale francese debba darsi facoltà di giudicare tutte quante le liti, dove in qualunque modo figurano gli stranieri, siano esse d'indole personale, d'indole mobiliare od immobiliare.

Nè mi trattiene l'obiezione che la magistratura francese troverebbe forse difficoltà ad applicare il diritto musulmano che regola lo stato delle persone, il possesso o la proprietà; poichè ricordo che nella vicina Algeria fin dal 1834 (quattro anni soli dopo la conquista) la Francia seppe attribuire ai propri magistrati la conoscenza di tutte le cause, lasciando al Kadì la facoltà soltanto di conoscere le liti vertenti tra gl'indigeni.

Io credo che il Governo francese facendo una tale obiezione alle giuste richieste del Governo italiano non opporrebbe una ragione, ma un pretesto capace di autorizzare i sospetti più legittimi sulle intenzioni avute, quando accolse le giuste domande del ministro degli affari esteri.

Appoggiato a queste considerazioni, io raccomando vivamente al nostro ministro degli esteri di riprendere le trattative iniziate colla nota del 23 novembre 1883. Egli ha il dovere di riprendere queste trattative, se vuole tutelare l'interesse maggiore della nostra colonia tunisina, l'interesse di una retta amministrazione della giustizia. Egli ha il diritto di riprendere queste trattative valendosi delle promesse e delle riserve fatte dal Governo francese. Raccogliendo questa mia raccomandazione egli non solo metterebbe me in condizione di votare con più sicura coscienza la convenzione, ma darebbe la soddisfazione ai voti più legittimi e più ardenti della nostra colonia di Tunisi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Avrei taciuto volentieri, o signori, dove non mi spingesse il dovere di rivolgere poche parole all'onorevole ministro alle quali mi porge occasione la legge che sta dinanzi a noi.

Allorquando si discusse il bilancio degli affari esteri in questa Camera, parecchi oratori richia-